

PIANO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI POZZUOLI

(articolo 5 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.197)



	Premessa	pag.03
PARTE I INTRODUZIONE		pag.04
art. 1	Obiettivi del piano	pag.04
art. 2	Aggiornamento del piano	pag.04
art. 3	Definizioni	pag.04
art. 4	Ambito di applicazione	pag.07
art. 5	Esclusioni e Divieti	pag.07
art. 6	Riferimenti normativi	pag.08
	6.1 – Normativa internazionale e nazionale	pag.08
	6.2 – Normativa regionale	pag.09
	6.3 – Influenza del Piano su altri piani o programmi	pag.10
	6.4 – Analisi della coerenza del P.R.G.R.U. e P.R.G.R.S.	pag.10
PARTE II CONTESTO OPERATIVO		pag.12
art. 7	Descrizione del porto	pag.12
	7.1 – Localizzazione e contesto territoriale/ambientale	pag.12
	7.2 – Pianta del bacino portuale di Pozzuoli	pag.14
	7.3 – Ambito territoriale di interesse	pag.15
	7.4 – Ricognizione delle sensibilità ambientali nelle aree interessate dal Piano	pag.15
PARTE III VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI		pag.17
art. 8	Valutazione del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle unità che approdano nel Porto	pag.17
	8.1 – Premesse	pag.17
	8.2 – Numero, tipologia di approdi disponibili e andamento storico del traffico	pag.17
	8.3 – Tipologia di rifiuti e classificazione	pag.18
	8.4 – Tipologia e quantità di rifiuti prodotti e gestiti nel triennio 2019-2021	pag.18
PARTE IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA		pag.21
art. 9	Premessa	pag.21
art. 10	Impianti/attrezzature di raccolta	pag.21
art. 11	Attrezzature e/o procedimenti di pretrattamento	pag.22
art. 12	Modalità di gestione dei rifiuti in genere	pag.22
	12.1 – Strutture per la nautica da diporto	pag.23
	12.2 – Prescrizioni particolari per le strutture destinate alla nautica da diporto	pag.23
art. 13	Procedure di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto	pag.24
	13.1 – Premesse	pag.24
	13.2 – Gestione rifiuti <i>garbage</i>	pag.25
	13.3 – Gestione rifiuti speciali non pericolosi (materiale marinaresco)	pag.25
	13.4 – Gestione altri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi	pag.26
	13.5 – Gestione altri rifiuti speciali pericolosi da idrocarburi	pag.26
	13.6 – Gestione rifiuti <i>sewage</i> (acque nere)	pag.27
art. 14	Modalità di ritiro dei rifiuti	pag.28
art. 15	Procedure per la segnalazione di eventuali inadeguatezze	pag.28
PARTE V GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA		pag.29
art. 16	16.1 – Linee guida per l'affidamento del servizio	pag.29
	16.2 – Modalità di affidamento del servizio	pag.29
	16.3 – Previsione di integrazione con servizi di gestione rifiuti già esistenti	pag.30
PARTE VI PROFILI TARIFFARI		pag.31
art. 17	Linee generali sull'impostazione della questione tariffaria	pag.31
	17.1 – Criteri di determinazione delle tariffe	pag.32
	17.2 – Elementi utili per la predisposizione della convenzione	pag.32
PARTE VII DISPOSIZIONI CONCLUSIVE		pag.34
art. 18	Soggetti responsabili dell'attuazione del Piano	pag.34
art. 19	Informazioni agli utenti	pag.34
art. 20	Consultazioni permanenti	pag.35
Allegato 1	Scheda di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali	pag.36
Allegato 2	Formato standard per la ricevuta di conferimento dei rifiuti	pag.39
Allegato 3	Scheda di segnalazione di inadeguatezze del servizio di raccolta rifiuti	pag.41

PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 è stata recepita la direttiva 2019/883/UE riguardante gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ed è stato abrogato il D.Lgs. n. 182/2003.

Il Decreto, finalizzato a proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti nel territorio dello Stato nonché garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti ed il conferimento degli stessi presso tali impianti, si applica alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto che, indipendentemente dalla bandiera, fanno scalo in un porto italiano.

Conformemente a quanto previsto in ambito unionale, il provvedimento attuativo impone alle Autorità di Sistema Portuale ove istituite, o alle Autorità marittime competenti, l'obbligo di elaborare un piano di raccolta e gestione dei rifiuti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Il presente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Pozzuoli è redatto ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 197 dall'Autorità marittima di Pozzuoli, d'intesa con la Regione Campania e reso esecutivo con provvedimento ordinatorio del Capo del Circondario marittimo di Pozzuoli.

Il Piano, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. n.197/2021, deve essere aggiornato e approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni, e comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Il principio fondamentale cui esso è ispirato è desumibile dall'art. 7 del Decreto, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di: *"...prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta..."*. Questa disposizione implica il necessario conferimento, da parte della nave all'impianto di raccolta, di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto Legislativo, nell'ottica di smaltirli adeguatamente prima che la stessa intraprenda una nuova navigazione.

La disciplina di cui al D. Lgs. n. 197/2021 prevede la possibilità del rilascio di esenzioni agli obblighi di cui all'art. 6, 7 comma 1 e 8 a seconda di alcune condizioni ed in particolare:

- a)** l'esenzione, rilasciata dall'Autorità marittima, per le navi *"in servizio di linea con scali frequenti e regolari"*, in base all'art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto;
- b)** l'autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'Autorità Marittima secondo la procedura e le condizioni di cui all'art. 7 comma 4 del Decreto stesso.

Il Decreto prevede, ex Allegato 1 lettera f), una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate.

Nell'elaborazione del presente documento si è inoltre tenuto conto delle correlate esigenze di coerenza ed integrazione con i vigenti strumenti di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in aderenza ai principi definiti dall'UE per la gestione integrata delle zone costiere (ICZM) finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo ecosostenibile, economicamente efficiente e socialmente equo delle zone costiere.

Parte I

INTRODUZIONE

Art. 1

OBIETTIVI DEL PIANO

La redazione di un Piano di gestione sostenibile dei rifiuti portuali ha come obiettivo principale quello di fornire una dettagliata descrizione della gestione dell'intero ciclo di recupero/smaltimento sia dei rifiuti prodotti dalle navi che dei residui del carico, in modo da evitare che vi siano dispersioni in mare di detti rifiuti, prevenendo così l'inquinamento dell'ambiente marino.

Per ottemperare agli obblighi normativi si prevede di attivare un servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti dimensionato alle esigenze del porto di Pozzuoli, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 197/2021.

L'attuazione del presente piano, tenuto conto di quanto evidenziato nelle premesse, è preordinata ad assicurare in relazione alla realtà portuale locale il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) fornire alle navi un servizio in grado di gestire il ciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi partendo dal ritiro e trasporto fino al recupero o smaltimento, facendo sì che venga scoraggiata la pratica della discarica volontaria in mare;
- b) organizzare un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità attraverso l'affidamento ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- c) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
- d) approntare adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio.

Art. 2

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

La revisione del Piano, da effettuarsi con cadenza quinquennale e comunque in presenza di significative variazioni, deriva da uno specifico obbligo imposto dal comma 7 dell'art. 5 del richiamato Decreto Legislativo n. 197/2021.

Il presente documento riporta i dati relativi ai rifiuti raccolti nel sorgitore negli ultimi 3 anni, sulla base delle informazioni acquisite dall'Autorità marittima di Pozzuoli, dall'impresa operante su tutto il tenimento comunale, ivi compreso il porto, dove il sistema di raccolta rifiuti risulta integrato e dalle ditte registrate all'Albo dei Gestori di rifiuti ed iscritte nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Art. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, si intende per:

- a) **AUTORITÀ MARITTIMA:** Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
- b) **CODICI CER:** il Catalogo Europeo dei Rifiuti, in vigore dall'01.01.2002, riportato sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 09.04.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 - Serie Generale.

Nel nuovo catalogo CER vengono introdotti circa 470 nuovi codici di rifiuti, di cui 260 che riguardano i rifiuti pericolosi (indicati con un asterisco).

- c) **CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO**: impresa (o associazione di imprese) selezionata con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 197/2021, titolare del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Pozzuoli;
- d) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (*art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006*);
- e) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (*art. 183, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006*);
- f) **F.I.R. (formulario di identificazione rifiuti)**: durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal F.I.R. che è un documento, redatto in quattro copie esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore;
- g) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (*art. 183, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 152/2006*);
- h) **IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico (*art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 197/2021*);
- i) **IMBARCAZIONE DA DIPORTO**: natanti compresi tra 2,5 e 10 metri, le unità navali con scafo di lunghezza compresa tra i 10 metri ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali (*art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 197/2021*);
- j) **NAVE**: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i le imbarcazioni galleggianti (*art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 197/2021*);
- k) **TRAFFICO DI LINEA**: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l); (Dispaccio prot. n. 000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di porto);
- l) **CONVENZIONE MARPOL '73/78**: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
- m) **PESCHERECCIO**: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi (*art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 197/2021*);

- n) **IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA/ IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi (art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 197/2021);
- o) **PRODUTTORE/DETENTORE DEI RIFIUTI:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006);
- p) **RACCOLTA:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 183, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 152/2006);
- q) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 183, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006);
- r) **RESIDUI DEL CARICO:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave; (art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 197/2021);
- s) **RICICLAGGIO:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento (art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006);
- t) **RIFIUTI DALLE NAVI:** tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche' i rifiuti accidentalmente pescati; (art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 197/2021);
- u) **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006);
- v) **RIFIUTO PERICOLOSO:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006);
- w) **RIFIUTI SPECIALI:** rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ossia i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla

depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- x) **SEWAGE**: rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (acque di carico, nere e grigie, provenienti dai diversi servizi (bagni, cucine, ecc.) a bordo della nave;
- y) **SMALTIMENTO**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento (*art. 183, comma 1, lett. z) del D.Lgs. n. 152/2006*);
- z) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta (*art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 152/2006*);
- aa) **TRASPORTO**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave o dai siti di deposito temporaneo alla successiva fase di gestione (impianto di autolavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica);
- bb) **TRATTAMENTO**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento (*art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 152/2006*).

Art. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Pozzuoli.

Art. 5

ESCLUSIONI E DIVIETI

Non sono incluse nelle previsioni del presente provvedimento i profili connessi alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche in ambito portuale;
- b) gestione dei rifiuti giacenti in ambito portuale e alla pulizia delle banchine e degli specchi acquei portuali ed il cui espletamento sia stato affidato a mezzo di gara con evidenza pubblica;
- c) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività espletate nell'ambito di aree demaniali assentite in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Codice della Navigazione o art. 18 legge n.84/94, ovvero in regime di consegna ad altre Amministrazioni statali giusta art. 34 del Codice della Navigazione;
- d) gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazioni delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione) contempla l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali di "provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine"; viceversa, il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lettera e) del D.lgs. n. 197/2021 concerne i resti dei materiali che permangono a bordo delle navi.

Altresì, il presente regolamento **non** si applica:

- a) alle navi militari da guerra ed ausiliarie;

- b) alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impegnate solo per servizi statali ai fini non commerciali.

Le navi militari ed ausiliarie, escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 197/2021 (art. 3, comma 1 lettera a), sono disciplinate dal D.M. 19.03.2008 *"misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti"*.

È altresì esclusa dalla disciplina di cui alle presenti disposizioni la gestione di:

- materiali in ogni caso provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da nave previste dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (Marpol 73/78) e ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. nelle aree di giurisdizione del porto di Pozzuoli e fatto **assoluto divieto** ai comandanti o conduttori delle unità navali ivi ormeggiate di :

- a) conferire i propri rifiuti presso i cassonetti o gli impianti mobili destinati ai rifiuti urbani come definiti all'art. 183 comma 1 lett. b ter) e non dedicati a quelli prodotti dalle navi;
- b) abbandonare rifiuti nell'ambito degli specchi acquei e delle aree banchinate nonché delle zone demaniali marittime limitrofe;
- c) depositare, abbandonare o disperdere su banchine, calate o altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsivoglia genere di rifiuto;
- d) introdurre nei cassonetti materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli impianti di raccolta risultano destinati;
- e) procedere all'eliminazione dei propri rifiuti mediante incenerimento nell'ambito portuale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per il tramite delle ditte autorizzate, nonché a ripristinare e a bonificare lo stato dei luoghi unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima dell'area interessata dalla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

6.1 – Normativa internazionale e nazionale:

- Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;
- Direttiva 2019/883/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 17/04/2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- D.lgs. 08/11/2021, n. 197 *"Attuazione della direttiva 2019/883/UE relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti"*;
- Nota n. 80/047191 in data 30 luglio 2003 – *"Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"* – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

- Nota RAM/2306/C/2003 in data 4 settembre 2003 – *“Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso l'applicazione del D.lgs. n. 182 del 24 giugno 2003. Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi”* – del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Nota RAM/0675/C/2004 in data 9 marzo 2004 – *“Il Decreto Legislativo n. 182 in data 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27/02/2004, n.47 – CIRCOLARE”* – del Ministero del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- D.lgs. 03/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* (Parte IV relativa al settore rifiuti) e s.m.i.;
- D.lgs. 06/11/2007, n. 202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*;
- Decreto del Ministero della Difesa del 19/03/2008 *“Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi da guerra e ausiliarie dei rifiuti del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 182/2003”*;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 19/11/2008, relativa ai rifiuti, la quale abroga alcune direttive;
- Nota RAM/5580/S/2009 in data 11/12/2009 – *“Legge 20/11/2009, n. 166, con modificazioni, del D.L. 25/09/2009 n. 135 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea”*.
- D.lgs. 03/12/2010, n. 205 che aggiorna il D. Lgs. 152/2006 – *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune direttive”*.

6.2 – Normativa regionale:

- D.G.R. n. 1359 del 06/09/2009 - Intesa sulla proposta dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Pozzuoli;
- D.G.R. n. 8 del 23/01/2012 – Recepimento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- D.G.R. n. 199 del 27/04/2012 - Approvazione del Documento di indirizzo per la redazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di competenza della Regione Campania;
- D.G.R. n.335 del 10.07.2012 - Approvazione del Documento di indirizzo per la redazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di competenza della Regione Campania;
- L.R. 28/03/2007, n.4 - Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- L.R. 24/01/2014, n. 5 – Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania;
- L.R. 26/05/2016, n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia rifiuti”;
- D.G.R. n.685 del 06.12.2016 - Aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 15 della Legge

Regionale n.14/2016;

- D.G.R. n.510 del 16.11.2021 - Proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania;

6.3 – Influenza del Piano su altri piani o programmi

Il Piano si integra con il Piano di Gestione Rifiuti Regionale e, considerate le modeste quantità/fabbisogni derivanti dalla gestione e raccolta dei rifiuti connessi per gli ambiti in trattazione, non è stata valutata un'incidenza tale da pregiudicare e/o interferire con il Piano regionale innanzi detto.

6.4 - Analisi della coerenza del Piano di raccolta e di gestione dei Rifiuti del porto di Pozzuoli con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) e Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) considerazioni preliminari in ordine alla compatibilità ambientale degli interventi previsti”.

Il Piano di raccolta e di gestione dei Rifiuti del porto di Pozzuoli persegue l'obiettivo generale di riduzione dell'inquinamento prodotto dagli scarichi in mare effettuati in modo illecito. Esso disciplina le attività di ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento, migliora la disponibilità e la funzionalità dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti speciali prodotti all'interno del suo ambito, implementando e ponendo in capo ai proprietari delle imbarcazioni l'obbligo della raccolta differenziata degli stessi.

Sussiste, pertanto, una piena coerenza e conformità con gli obiettivi e le previsioni sia del Piano Regionale Rifiuti Urbani (PRGRU) che del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS), di cui all'articolo 199 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., già sottoposti con esito favorevole alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt. 13 e ss. del medesimo Decreto, integrata dalla Valutazione di Incidenza (VI) di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii..

In particolare, le previsioni del presente piano di raccolta e gestione dei rifiuti portuali concorrono al perseguimento delle finalità del PRGRU e del PRGRS che individua misure per garantire che la gestione dei rifiuti urbani e speciali si svolgano nel rispetto dei principi di prevenzione, precauzione nonché per favorire la prevenzione della produzione (artt. 179, 180, e c.2 dell'art.199) e il recupero (art. 181) dei rifiuti.

Il Piano si pone l'obiettivo generale di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti tali da conseguire:

- la massimizzazione della raccolta differenziata e miglioramento della fase di conferimento;
- l'incremento del riciclo e del recupero;
- la calibratura della dotazione impiantistica da correlare alle reali dimensioni della raccolta differenziata;
- il contenimento e controllo degli effetti ambientali;
- l'efficienza gestionale;
- il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti.

Ferma restando ogni competenza di merito in capo alla Regione in ordine alla compatibilità ambientale del Piano di raccolta e di gestione dei Rifiuti del porto di Pozzuoli, si ritiene che non sembrerebbero trovare possibile applicazione le previsioni di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. richiamate all'art. 5, comma 4 del D. lgs n. 197/2021. In particolare si osserva che, nel porto in esame possono essere realizzati siti di raccolta (isola

ecologica), attraverso operazioni configurabili come depositi preliminari temporanei (operazione D15 di cui all'Allegato B alla Parte IV del D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii) se i rifiuti sono successivamente destinati a smaltimento, ovvero messi in riserva (operazione R13 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D. lgs n. 1512/2006 e ss.mm.ii) se i rifiuti sono destinati a successive operazioni di recupero. Trattasi in ogni caso di quantitativi che per l'operazione D15 assommano al massimo a poche centinaia di metri cubi all'anno e le cui attività di raccolta sono integrate all'intero della gestione comunale dei rifiuti.

Parte II

CONTESTO OPERATIVO

ART. 7

DESCRIZIONE DEL PORTO

7.1 – Localizzazione e contesto territoriale/ambientale

Il porto di Pozzuoli è classificato come porto di 2^a Categoria – 3^a Classe nella vigente classificazione di cui all'art. 4 c.3 lettere a), c), d) ed e) della Legge n.84/94 e del D.G.R. n.1047 del 19.06.2008 della Regione Campania. Con il Decreto Dirigenziale n.14 del 20.02.2017 la Regione Campania ha modificato il Decreto Dirigenziale n.105 del 06.09.2012 con il quale ha rideterminato la destinazione delle aree portuali a terra e a mare. Il Porto di Pozzuoli è una struttura artificiale delimitata a Sud dalla Molo Caligoliano, alla cui radice si trova un ponte in muratura attraverso il quale si accede alla cd. Darsena dei Pescatori.

Il molo Caligoliano ha una lunghezza pari a 680 metri circa.

Il primo tratto di banchina del molo Caligoliano di circa 350 metri, evidenziato in marrone nella planimetria, a partire dalla testata fino al vecchio faro e il prospiciente specchio acqueo sono interdetti in quanto oggetto di consegna ai sensi dell'art. 34 cod. nav. ed interessati dai lavori di riqualificazione portuale svolti dalla Commissariato Straordinario ex art. 11 comma 18 legge 887/84.

Il tratto di banchina successivo a partire dal vecchio faro e fino alla bitta n.10, evidenziato in arancione nella planimetria generale, per una lunghezza di ml 160,50 circa ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati a traffico navale commerciale e alle connesse operazioni portuali, comprese le attività tecnico-nautiche, le operazioni di bunkeraggio ed i lavori con fiamma da parte degli operatori economici autorizzati dalla Autorità marittima competente.

Il tratto di banchina a seguire dalla bitta n. 10 fino alla radice del molo, evidenziato in giallo nella planimetria generale, è destinato alla sosta inoperosa e sosta tecnica di unità navale previa autorizzazione della Autorità marittima competente.

La banchina di riva, invece, assume diverse denominazioni:

- Il tratto di banchina del molo Emporio Ovest della lunghezza di circa 220 metri, evidenziato in viola nella planimetria generale, è destinato ai collegamenti marittimi. Gli ultimi 80 metri circa sono destinati, quale appendice del punto di sbarco del pescato antistante al Mercato Ittico, alle unità da pesca aventi pescaggio superiore a 2.5 metri;
- La testata del molo Emporio Ovest della lunghezza di 22 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria generale, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da pesca per esigenze temporanee;
- La banchina interna del molo Emporio Ovest, della lunghezza di 80 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria generale, e il prospiciente specchio acqueo sono destinati ad ormeggio unità da pesca e all'ormeggio di unità navali di operatori che svolgono attività tecnico – nautiche;
- La banchina Emporio Nord della lunghezza di circa 125 metri circa, evidenziato in rosso nella planimetria generale, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati ad ormeggio unità da pesca;

- banchina Villa della lunghezza di circa 135 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria generale, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti;
- la scogliera in radice del molo Pescatori ed il lato non banchinato del medesimo molo Pescatori, sono inutilizzabili in quanto affacciano sul canale di accesso alla darsena ed agli specchi acquei prospicienti la banchina Villa, utilizzati per ormeggio da diporto;
- Il primo tratto banchinato del molo Pescatori, lato Mercato ittico, della lunghezza di 60 metri circa, evidenziato in azzurro nella planimetria generale, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di sbarco dei prodotti della mitilicoltura. La parte interna di detta banchina è destinata ad ospitare box per ricovero reti ed attrezzi da pesca. Il tratto di banchina successivo, per la lunghezza di circa 6 metri, evidenziato in marrone, ed il prospiciente specchio acqueo vanno lasciati liberi;
- Le banchine del Mercato ittico, della lunghezza di 130 e 50 metri circa, evidenziati in azzurro nella planimetria generale ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di sbarco dei prodotti del pescato ed alle altre attività da pesca connesse con il Mercato.
- Il tratto di banchina successivo a quelle del Mercato ittico fino allo spigolo, della lunghezza di 75 metri circa, evidenziato in verde nella planimetria generale ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti;
- I tratti di banchina successivi, fino al cd. molo Maglietta compreso, rispettivamente della lunghezza di 22 e 120 metri circa, evidenziati in verde nella planimetria generale ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività imprenditoriale d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti. Le aree retrostanti detta banchina sono destinate allo svolgimento di attività connesse al diporto, come cantieristica, varo ed alaggio, bunkeraggio;
- Il lato esterno del cd. molo Maglietta e la restante costa del porto di Pozzuoli, fino all'area posta in radice del cd. molo Pirelli, evidenziato in grigio nella planimetria generale ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di riqualificazione dell'area del complesso industriale dismesso ex Ansaldo-Sofer, oggetto del Piano urbanistico attuativo del Comune di Pozzuoli approvato con delibera n. 20/Comm. del 16/03/2012;
- L'area posta in radice del cd. molo Pirelli ed il medesimo molo, evidenziato in rosa nella planimetria generale ed i prospicienti specchi acquei, sono destinati ad attività industriali e all'ormeggio di navi da traffico per operazioni portuali connesse alle medesime attività.

La funzione del porto è prevalentemente di collegamento, commerciale, industriale, turistica, da diporto e peschereccia. I confini portuali sono stati individuati con decreto dirigenziale regionale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 42 del 18/05/2012 (BURC n. 34 del 28/05/2012), integrato dal successivo decreto dirigenziale regionale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 74 del 11/07/2012 (BURC n. 44 del 16/07/2012) e le sue funzioni sono state dettagliate con decreto dirigenziale regionale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 43 del 07/06/2012 (BURC n. 36 del 11/06/2012), rettificato dal successivo decreto dirigenziale regionale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 105 del 06/09/2012 (BURC n. 56 del 10/09/2012).

Esistono inoltre due punti di sbarco del pescato, regolamentati giusto al Decreto Dirigenziale regionale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011 (BURC n. 14 del 28/02/2011) e Decreto Dirigenziale regionale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 2 del 27/02/2012 (BURC n. 15 del 05/03/2012).

PLANIMETRIA GENERALE DEL PORTO DI POZZUOLI



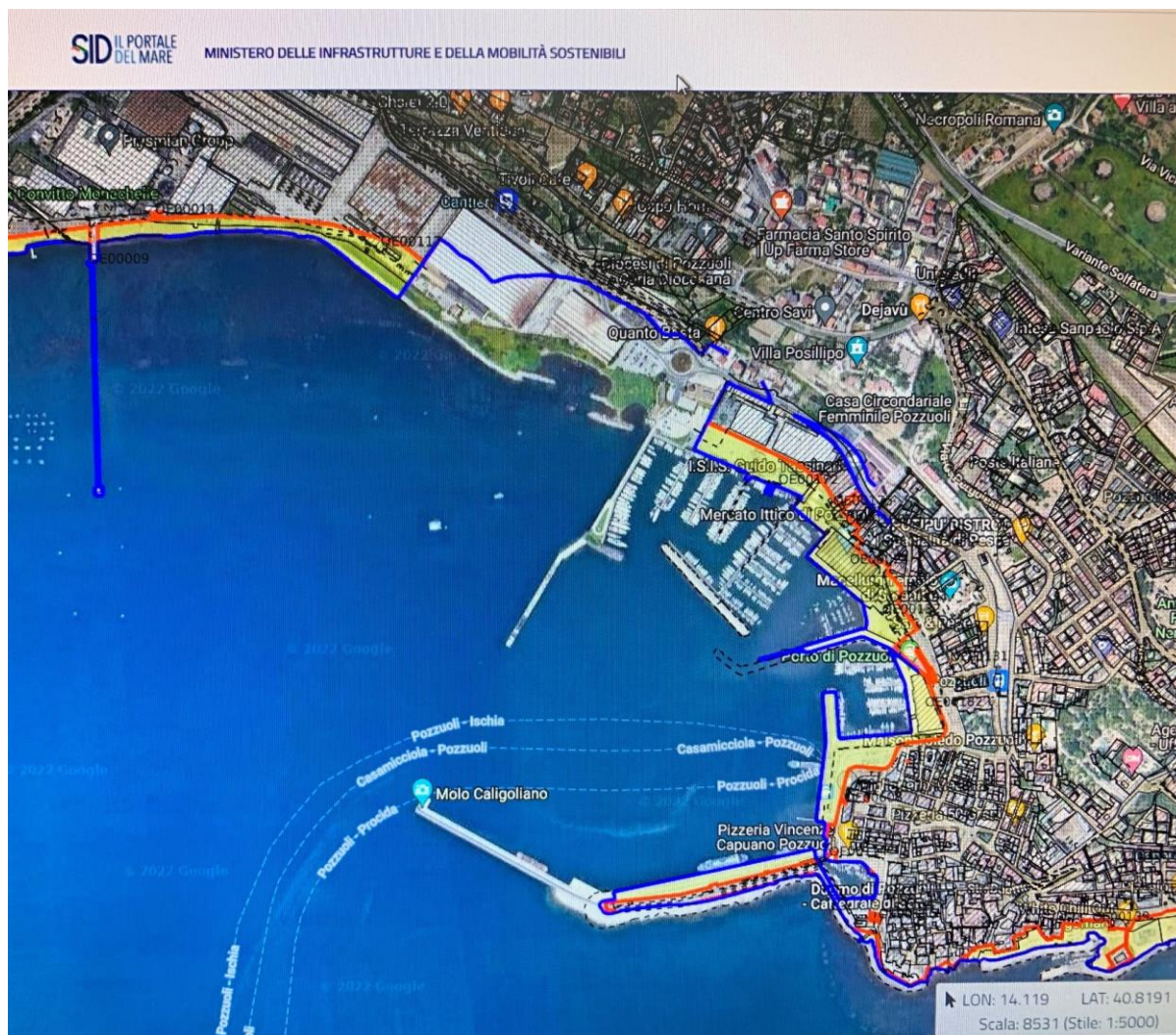
CARTOGRAFIA DEI CONFINI DEL PORTO DI POZZUOLI DELIMITATI DALLA DIVIDENTE DEMANIALE MARITTIMA (IN ROSSO) DAL CONFINO DELL'AREA PORTUALE (IN BLU) E CONFINI DELL'AREA PORTUALE COINCIDENTE CON LA DIVIDENTE DEMANIALE (BLU E ROSSO)

7.2 – Pianta del bacino portuale di Pozzuoli

Cartografia di riferimento S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Individuazione catastale:

- Fg. n. 76 - P.Ile: 1363, 1413, 1414;
- Fg. n. 75 - P.Ile: 436, 461, 459;
- Fg. n. 85 – P.Ile: 444, 362;
- Fg. n. 50 – P.Ile: 42, 96,



7.3 – Ambito territoriale di interesse

Il piano in questione riguarda la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Pozzuoli.

Come detto in precedenza, essendo il porto di Pozzuoli inserito nell'ambito urbano, lo stesso risulta perfettamente integrato con la città e per tanto si considera poco reale definire un ambito di interesse distinto e separato dalla città stessa.

7.4 – Ricognizione delle sensibilità ambientali nelle aree interessate dal Piano

Il Porto di Pozzuoli è inserito in un contesto ambientale, paesaggistico e archeologico di altissimo pregio, nonché particolarmente sensibile e delicato.

A circa 1.5 miglia nautiche in direzione Ovest dal porto di Pozzuoli è istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 agosto 2002, il "Parco archeologico sommerso di Baia".



A circa 2.0 chilometri in direzione Nord dal porto di Pozzuoli è istituito “Il Parco Regionale dei Campi Flegrei”. Il Parco è inserito in un ambito territoriale dei Campi Flegrei, costituito dalla parte occidentale della città di Napoli, da Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida e ne ricomprende il patrimonio naturale costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche (terrestri e marine) che, in forma di ecosistemi unitari e interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

L'azione di tutela e di valorizzazione è esercitata attraverso un particolare regime che tiene conto dei valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali di ciascuna area.

Parte III

VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI

ART. 8

VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLE UNITÀ CHE APPRODANO NEL PORTO

8.1 – Premesse

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede una dettagliata analisi delle esigenze delle unità navali, inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 197 del 08.11.2021, che ordinariamente scalano il porto di Pozzuoli o che normalmente sono stanziate nel porto (unità di linea per trasporto passeggeri, unità da pesca, unità da diporto).

Tenuto conto delle attività portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni, il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare in 2 sottosistemi, trattandosi di porto destinato all'ormeggio di unità trasporto passeggeri, nonché unità da diporto e da pesca.

- a) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità di linea per trasporto passeggeri;
- b) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- c) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto.

8.2 – Numero, tipologia di approdi disponibili e andamento storico del traffico nell'ultimo triennio

Il porto di Pozzuoli ha circa 440 posti di ormeggio disponibili.

UNITA' DA DIPORTO

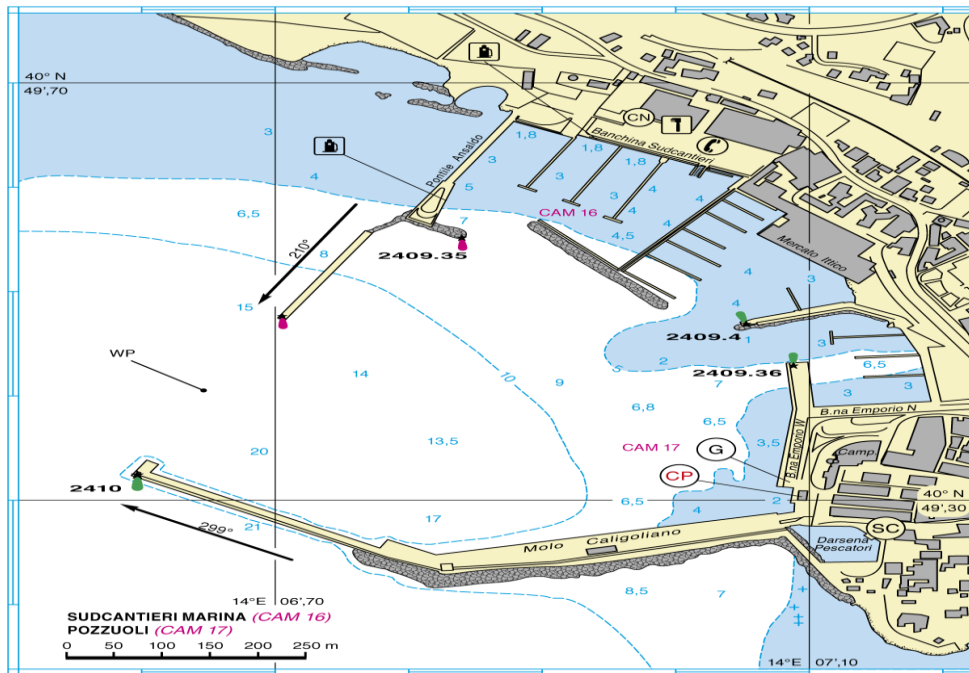
Natante da diporto (lunghezza fuori tutto fino a 10 m)				
Sud Cantieri	Ormeggio Mare blu	Ormeggio D'Orta Rosa	Circolo San Marco	Lega Navale Italiana
70	40	30	40	40

Imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto >10 m, < 24 m)				
Sud Cantieri	Ormeggio Mare blu	Ormeggio D'Orta Rosa	Circolo San Marco	Lega Navale Italiana
120	40	20	0	40

Nave da diporto (lunghezza fuori tutto > 24 m)				
Sud Cantieri	Ormeggio Mare blu	Ormeggio D'Orta Rosa	Circolo San Marco	Lega Navale Italiana
20	//	//	//	//

UNITÀ DA PESCA

	POSTI BARCA TOTALI:		
	Unità fino a 15 GT	Unità da 16 a 50 GT	Unità oltre 51 GT
2019	108	8	1
2020	109	8	1
2021	110	8	1



8.3 – Tipologia di rifiuti e classificazione

I rifiuti raccolti nell'area portuale di Pozzuoli provengono essenzialmente dal naviglio da pesca, da diporto nonché dalle unità da traffico e trasporto passeggeri, ricomprese quest'ultime nel piano regionale di trasporto via mare per le isole di Procida ed Ischia.

Sulla base della categorizzazione dei rifiuti secondo la MARPOL 73/78, e tenendo conto che il porto di Pozzuoli non è interessato dall'approdo di navi petroliere, chimichiere ma essenzialmente da navi che trasportano carico in colli, i rifiuti prodotti dalle navi possono essere raggruppati secondo le seguenti categorie:

- a) Annesso V – *garbage* (residui del carico e rifiuti del tipo normalmente prodotti dall'esigenza di vita dell'equipaggio di bordo e dell'operatività della nave), da suddividersi nelle seguenti categorie:
 - plastica;
 - rifiuti alimentari;
 - rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici (es. carta, stracci, vetro, metalli, bottiglie, stoviglie, etc.);
 - reti da pesca.

Allo scopo di effettuare una stima il più possibile attendibile del quantitativo di rifiuti da gestire, è opportuno suddividere gli stessi in base alle tipologie di unità che ormeggiano nel porto di Pozzuoli (unità di linea per trasporto passeggeri, unità da pesca e da diporto).

8.4 – Tipologia e quantità di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti nel triennio 2019-2021

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è indispensabile calcolare la "domanda" globale derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sulla base dell'erogazione dei servizi prestati negli ultimi anni alla luce delle prospettive stimate di traffico dei prossimi anni, e ciò con separata articolazione per ciascun sottosistema.

In considerazione dei seguenti fattori:

- a) le tipicità fisiche e strutturali che caratterizzano l'ambito portuale del Comune di Pozzuoli, strettamente inserito ed è connesso con il contesto urbano;

- b) la tipologia del naviglio che ordinariamente vi approda, individuabile in natanti ed imbarcazioni da diporto (in prevalenza) ormeggiate presso pontili in concessione nonché unità da pesca di piccole e medie dimensioni ormeggiate in darsena pescatori nonché presso la banchina Emporio Nord alla cui quasi totalità non trova applicazione la vigente normativa in materia di conferimento rifiuti/residui, notifiche e registrazione dei relativi dati;
- c) la contenuta quantità di rifiuti/residui prodotti dalle imbarcazioni da diporto, di carattere prevalentemente stanziale e presente in misura massima per i soli mesi estivi (da giugno a settembre).
- d) la quantità di rifiuti/residui prodotti dalle unità di linea per trasporto passeggeri.

Ne consegue che non risulta possibile risalire ai quantitativi precisi dei rifiuti urbani prodotti nel suddetto contesto portuale dal naviglio che ordinariamente vi approda, in quanto non sono presenti lungo le banchine del porto di Pozzuoli impianti per la raccolta dei rifiuti solidi, ad eccezione di vari cassonetti distinti per tipologia di rifiuto. Tali cassonetti sono posizionati esternamente all'area portuale e sono di fatto utilizzati dal circostante/adiacente contesto urbano (abitazioni civili, frequentazione e attività pubbliche, etc.). A fine anno 2021 il Comune di Pozzuoli, in accordo con la Società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, ha anche installato prima dell'accesso al Porto di Pozzuoli una mini isola ecologica amovibile, posizionata alle 7 del mattino e portata via alle 12, per la raccolta di multimateriale, in particolare del vetro, della carta e del cartone.

Per quanto riguarda il tratto di banchina del Molo Caligoliano destinato al traffico navale commerciale e alle connesse operazioni portuali, le unità navali, all'attualità, in mancanza di un soggetto gestore, si avvalgono di ditte specializzate, iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e nel registro di cui all'art. 68 del Codice delle Navigazione.

Dagli elementi informativi sulla produzione media stimata delle varie tipologie di rifiuti, è possibile stimare la "domanda globale" che il porto di Pozzuoli richiederà per i prossimi cinque anni e la quantità media in metri cubi di rifiuti che saranno prodotti annualmente:

Macrocategoria	Descrizione	CER	Quantità (m ³)
Oli esauriti e residui oleosi	Fanghi	13 05 02*	n.d.
	Acqua di sentina	13 04 01*	18.0
		13 04 02*	
		13 04 03*	
	Altro (olio)	13 02*	n.d.
		13 05 06*	
		16 07 08*	
Rifiuti derivante da attività di bordo/Rifiuto area portuale	Rifiuto alimentare	20 01 08	117
	Rifiuto alimentare (DM 22/05/2001)	20 01 08	n.d.
	Plastica	20 01 39	58.5
		15 01 02	
	Carta	20 01 01	78
		15 01 01	
	Vetro	20 01 02	97.5
		15 01 07	
	Lattine	20 01 40	39.0
		15 01 04	
	Altro rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	55.0

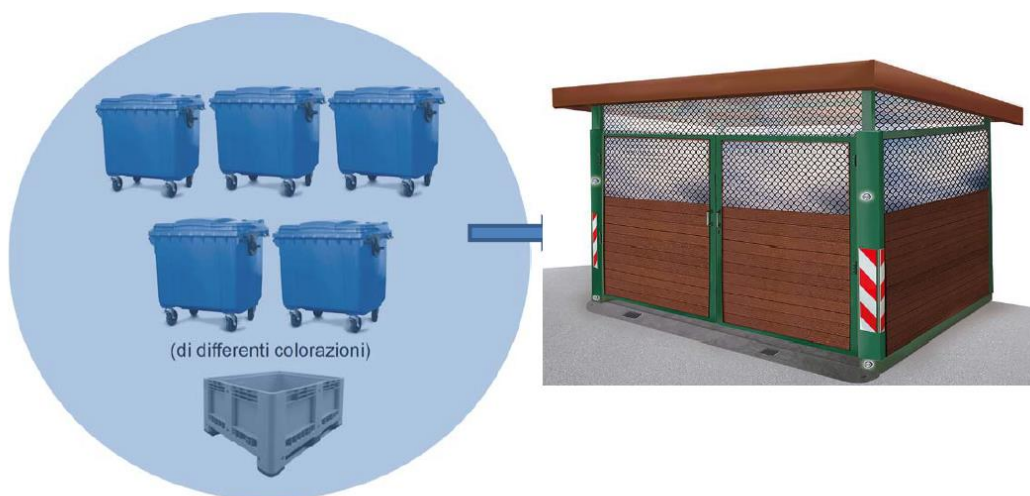
fonte: D.G.R. n.335 del 10.07.2012 - Approvazione del Documento di indirizzo per la redazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti nei porti di competenza della Regione Campania;

È necessario precisare che le unità da pesca non effettuano a bordo la raccolta differenziata in quanto non strettamente obbligati dall'Annesso V dalla Marpol.

Per quanto strettamente connesso ai farmaci scaduti, i comandanti dei motopesca, quando hanno la necessità di provvedere alla sostituzione del prodotto contenuto all'interno della cassetta medicinali, si rivolgono alle farmacie presenti sul territorio comunale e conferiscono i medicinali scaduti direttamente nei cassonetti situati nei pressi delle stesse.

Per ciò che concerne i rifiuti speciali (oli esausti, batterie e filtri) il soggetto individuato per il servizio di raccolta dovrà provvedere alla realizzazione di un punto di raccolta o isola nel porto all'uopo destinata.

Composizione Isola ecologica per la pesca/transiti (indicativa)



All'interno dell'area portuale, sulla banchina Emporio Ovest, in prossimità degli imbarchi per le isole, andrà parimenti allestita un'isola ecologica, di circa 20 mq, contenente non meno di n. 3 cassonetti per la raccolta differenziata. Analogamente sulla banchina denominata Villa dovrà prevedersi l'allestimento di una ulteriore isola ecologica corredata da cassonetto per la raccolta delle batterie esauste e da un contenitore per gli oli usati.

Composizione Isola Ecologica per rifiuti speciali (indicativa)



Parte IV

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 9

PREMESSA

Nella presente parte sono riassunte le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la gestione dei rifiuti.

In particolare, il gestore incaricato dovrà assicurare:

- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti di provenienza dagli scarti di cucina e rifiuti del tipo normalmente prodotti dalla esigenza di vita dell'equipaggio di bordo;
- il ritiro, il trasporto, il recupero o lo smaltimento degli altri rifiuti prodotti (scarti di materiale marinaresco, cavi, reti, ecc.);
- il ritiro ed il conferimento all'impresa mandataria dei Consorzi obbligatori degli olii esausti e dei rifiuti al piombo;
- il ritiro ed il trasporto per lo smaltimento di acque biologiche nere o acque reflue, così come definite dall'allegato IV della MARPOL;
- il rilascio di idonea ricevuta in doppia lingua (italiano / inglese) attestante il ritiro dei rifiuti così come categorizzati dalla Convenzione MARPOL.

Art. 10

IMPIANTI/ATTREZZATURE DI RACCOLTA

Per le motivazioni, sopra meglio evidenziate, riguardanti le caratteristiche del porto, inserito di fatto nell'ambito cittadino, gli impianti cui si deve far riferimento devono prevedere un bidone/cassonetto per la raccolta di ogni frazione.

I cassonetti/contenitori nei quali verrà effettuato il conferimento dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste.

Gli stessi dovranno essere contraddistinti, mediante l'apposizione sul fronte, di apposita targa, ben visibile, recante la dicitura *"Servizio raccolta e gestione rifiuti delle aree portuali del Comune di Pozzuoli - contenitore per il recupero dei rifiuti prodotti dalle unità navali"*.

Devono essere ben individuati i contenitori a servizio esclusivo degli utenti del porto con apposita targa recante l'indicazione nominativa del pontile cui sono asserviti.

Detti contenitori dovranno essere sottoposti a periodici ed adeguati lavaggi/bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

All'attualità sono quelli utilizzati ed installati dall'Azienda Municipalizzata incaricata del servizio da parte del Comune, così come indicati nella seguente tabella:

MATERIALE	SIGLA	CODICE CER	VOLUME CASSONETTI (Lt)	QUANTITÀ CASSONETTI
indifferenziato	IND	20 03 01	360	4
carta e cartone	CAR	20 01 01	120	2
plastica e metalli	PLM	20 01 39 20 01 40	260	2
vetro	VET	20 01 02	340	2

Art. 11

ATTREZZATURE E/O PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO

Nell'ambito portuale di Pozzuoli non sono presenti e non saranno previste attrezzature/impianti in grado di effettuare un primo trattamento del rifiuto conferito in quanto trattasi di porto destinato a far stazionare unità per trasporto passeggeri, unità da diporto e da pesca, come emerge dall'analisi esposta in precedenza.

Art. 12

MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN GENERE

L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 1 (*«notifica anticipata dei rifiuti»*) e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente o al soggetto da questa indicato:

- a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
- b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.

L'Autorità competente trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.

Le precedenti disposizioni non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del decreto n. 197/2021 non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le predette informazioni in forma cumulativa all'Autorità competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.

I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 197/2021.

Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.

Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo *«ricevuta di conferimento dei rifiuti»* di cui all'allegato 2 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 co. 1 del D.Lgs. n.197/2021, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del

chimico del porto ove lo ritenga necessario, abbia accertato almeno una delle condizioni previste dall'art. 7 co.4 del D.Lgs. n. 197/2021.

12.1 - Strutture per la nautica da diporto

Il servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti, nella modalità c.d. "pontile a pontile", dovrà prevedere delle "batterie" di contenitori, di colore diverso, presso ogni concessione per il diporto, secondo le modalità approssimativamente indicate nella figura seguente:

Composizione tipo ECO BOX per il diporto (indicativa)



Questa Autorità Marittima si riserva di modificare, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la pulizia all'interno dell'area portuale, il posizionamento delle strutture mobili adibite al conferimento dei rifiuti.

12.2 - Prescrizioni particolari per le strutture destinate alla nautica da diporto

La batteria di contenitori sarà costituita da circa 7 (sette) cassonetti dalla capienza di 120 o 240 o 360 litri, portata stabilita in rapporto allo specchio acqueo in concessione effettivamente occupabile come da piano ormeggi.

L'operatore dipendente dal soggetto gestore dovrà, nei giorni previsti, provvedere ad aprire ogni isola ecologica o eco box e a ritirare i rifiuti previsti avendo cura di richiudere l'area una volta terminata la raccolta.

Gli eco box saranno posizionati fuori dalle aree in concessione per finalità di diporto/commerciali (nelle immediate adiacenze), previa concessione demaniale marittima rilasciata dalla R.A.S./Civica Amministrazione a favore del Gestore del servizio. La struttura esterna degli eco box sarà implementata ed installata a cura e spese del concessionario gestore. La realizzazione degli eco box, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi rimangono in capo al gestore.

Il concessionario/i concessionari dovrà/dovranno garantire l'utilizzo dell'eco box ai soli clienti della struttura, predisponendo un sistema di chiusura che ne impedisca l'utilizzo da parte di soggetti estranei e dovrà assicurare l'accesso al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti a dette strutture consegnando copia delle chiavi di chiusura.

L'eco box dovrà rispettare il modello "tipo" allegato al presente documento e in particolare dovrà obbligatoriamente prevedere nella parte superiore lo spazio necessario per il posizionamento di fiori e/o piante ornamentali (da posizionare a cura del concessionario) al fine di scongiurare l'abbandono dei rifiuti sopra dette strutture.

In ogni eco box dovrà essere posizionata una targa ben visibile con l'indicazione del nome della struttura asservita e la seguente dicitura: *“Questo ecobox è ad uso esclusivo della/e concessione/i demaniale/i marittima/e rilasciata/e alla/e Società/Circolo/Ente XXXXXXXXXXXX, YYYYYY, ZZZZZZZZZZ - È vietato conferire rifiuti agli estranei”*.

I concessionari dovranno concorrere alla pulizia e al decoro degli eco box provvedendo alla raccolta dei rifiuti a terra al loro interno nonché di quelli accidentalmente caduti a terra al di fuori di dette strutture durante le operazioni di conferimento dei rifiuti. Non dovranno essere conferiti rifiuti liquidi non previsti seppur contenuti all'interno di appositi imballaggi; il concessionario, in caso di sgocciolamento, dovrà provvedere immediatamente al lavaggio dell'eco box e della strada pubblica o demaniale eventualmente imbrattata.

Qualsiasi modalità di dettaglio differente da quanto contenuto in questo paragrafo dovrà essere preventivamente concordata con l'Autorità Marittima.

Art. 13

PROCEDURE DI RACCOLTA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO

13.1 – Premesse

I rifiuti da conferire dovranno essere collocati in appositi sacchi di colore nero/grigio o contenitori stagni, che dovranno essere realizzati in maniera tale da scongiurare, durante il loro ordinario utilizzo, l'insorgenza di perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume ne rendano agevole la maneggevolezza.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati come pericolosi secondo la vigente normativa dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

I comandanti/conducenti dei pescherecci e dei natanti/imbarcazioni da diporto dovranno accertarsi che si proceda giornalmente alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e dei residui del carico.

I comandanti dei pescherecci ed i comandanti/conducenti delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 (dodici) passeggeri, che abitualmente approdano/stazionano nelle aree portuali, dovranno tenere a bordo un apposito registro di carico e scarico sul quale annotare ogni operazione di presa a carico e scarico degli oli, dei filtri, delle batterie e il successivo conferimento/smaltimento degli stessi e dei rifiuti provenienti dall'attività espletata.

In particolare, sono tenuti ad annotare nelle apposite colonne del registro di carico e scarico le quantità di rifiuti di cui all'Annesso V della Marpol 73/78, giornalmente prodotte a bordo (plastica, fasciame galleggiante, rivestimenti o materiale da imballaggio, prodotti cartacei usati a terra, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglia etc. rifiuti alimentari), nonché quelle conferite negli appositi contenitori.

Nel porto di Pozzuoli il servizio in parola viene concepito per il ritiro dalla Società municipalizzata per conto del Comune di Pozzuoli.

13.2 – Gestione rifiuti *garbage* (assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi)

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 197/2021, il Comune cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima.

In base alle unità navali sopra descritte che scalano il porto di Pozzuoli, i rifiuti prodotti sono annoverabili tra quelli aventi i seguenti codici CER:

Codici CER rifiuti:

CER 20 01 01	Carta e cartone
CER 15 01 06	Imballaggi in materiali misti
CER 20 01 02	Vetro
CER 20 01 25	Oli e grassi commestibili
CER 20 01 39	Plastica
CER 20 01 40	Metallo
CER 20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

I comandanti delle unità trasporto passeggeri, dei motopescherecci e dei natanti/imbarcazioni da diporto potranno conferire i rifiuti stoccati a bordo, dopo che questi siano stati preventivamente suddivisi in ossequio a quanto disposto dal regolamento comunale, direttamente nei cassonetti per rifiuti assimilati agli RSU, presenti in ambito portuale e gestiti dalla Ditta appaltatrice del servizio in ambito comunale.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati (codice CER 20 03 01) deve essere effettuata mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti.

Per le frazioni di rifiuti recuperabili deve essere vietata la possibilità di conferimento presso i cassonetti destinati al rifiuto indifferenziato.

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di unità che effettuano viaggi internazionali ovvero che abbiano toccato, quale ultimo porto di provenienza, un porto appartenente ad un paese extra UE, di cui al D.M. 22 maggio 2001, il concessionario, presso il quale attraccano tali unità, assicureranno il servizio di raccolta "a chiamata", provvedendo ad interessare le Ditte autorizzate al relativo ritiro.

13.3 – Gestione rifiuti speciali non pericolosi (materiale marinaresco)

Codici CER rifiuti:

CER 02 01 02	Scarti di tessuti animali
CER 02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
CER 02 01 10	Rifiuti metallici
CER 02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
CER 17 04 11	Cavi
CER 17 04 05	Rottami di ferro

I comandanti delle unità trasporto passeggeri, dei motopescherecci e dei natanti/imbarcazioni da diporto potranno conferire tali rifiuti, già stoccati a bordo, in adeguati contenitori di dimensione trasportabile, direttamente al soggetto competente del servizio di raccolta, il quale rilascerà apposita ricevuta attestante la consegna.

13.4 – Gestione altri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

Codici CER rifiuti:

CER 08 01 11*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
CER 08 01 12	Pitture e vernici di scarto diversi da quelle di cui alla voce 08 01 11*
CER 15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
CER 16 06 01*	Batterie al piombo
CER 16 06 02*	Batterie al nichel/cadmio
CER 16 06 03*	Batterie contenenti mercurio
CER 16 06 04	Batterie alcaline (tranne CER 16 06 03*)
CER 18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
CER 20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
CER 20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
CER 20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*

* = Rifiuto pericoloso

La raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non, viene attivata a seguito di espressa richiesta dell'unità da pesca o da diporto al concessionario, mediante consegna direttamente all'impianto di raccolta.

Stessa procedura è prevista per lo smaltimento delle batterie al piombo, al nichel-cadmio e/o al mercurio (codici CER 16 06 01* /16 06 02* / 16 02 03*) ove l'unità da pesca o da diporto conferente, procederà alla consegna di quanto di interesse, direttamente al centro di raccolta.

13.5 – Gestione altri rifiuti speciali pericolosi da idrocarburi (rifiuti oleosi, oli esausti e residui del carico)

Codici CER rifiuti:

CER 07 07 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 07 07 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
CER 09 01 03	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
CER 13 02 04*	Scarti di olii minerali per motori, ingranaggi contenenti composti organici clorurati
CER 13 02 05*	Scarti di olii minerali per motori, ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
CER 13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
CER 13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
CER 13 04 01*	Oli di sentina della navigazione interna
CER 13 04 03*	Altri oli di sentina della navigazione
CER 13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
CER 13 07 03	Altri carburanti e miscele
CER 15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

CER 15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
CER 16 01 07*	Filtri dell'olio

* = Rifiuto pericoloso

La raccolta di tale tipologia di rifiuti viene attivata a seguito di espressa richiesta dell'unità da pesca/diporto direttamente ad apposita Ditta specializzata, autorizzata presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Per i rifiuti oleosi il servizio si dovrà svolgere utilizzando un'autobotte. L'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.

I documenti di trasporto dei rifiuti in oggetto devono contenere, tassativamente, le informazioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono di conferimento dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave, specificando gli esatti metri cubi asportati.

Le operazioni di conferimento di tali rifiuti dovranno essere eseguite da parte dell'utenza nel totale rispetto delle seguenti disposizioni:

- evitare ogni forma di colaggio, sia nella fase del trasporto sia in quella del conferimento stesso;
- prestare la massima attenzione affinché il contenitore sia chiuso correttamente;
- evitare il conferimento allorquando il quantitativo d'olio già presente nel contenitore sia tale da non consentire la giusta ricezione; in caso di dubbio procedere con la dovuta accuratezza onde evitare la fuoriuscita;
- adottare ogni precauzione tesa ad evitare danni al recipiente;
- procedere alla chiusura del contenitore ogni qualvolta lo stesso risulti aperto;
- evitare di lasciare nel recipiente o nei pressi dello stesso lattine, barattoli o altri contenitori in genere.

In caso di inadempienza alle presenti disposizioni, i soggetti responsabili sono obbligati a provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

13.6 – Gestione rifiuti sewage (acque nere)

Codici CER rifiuti:

CER 20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
--------------	-----------------------------

La raccolta ed il trasporto, per il successivo smaltimento, di acque biologiche nere o acque reflue (sewage), così come definite dall'allegato IV della MARPOL (codice CER 20 03 04), viene attivata a seguito di espressa richiesta dell'unità da traffico, natante/imbarcazione da diporto o da pesca direttamente ad apposita Ditta specializzata, autorizzata presso l'albo dei gestori ambientali.

Per tali rifiuti, il servizio dovrà svolgersi utilizzando un'autobotte con cisterna carrabile. L'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di una motopompa con manichetta/e per aspirare i rifiuti liquidi dalla nave.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il "Buono di conferimento" dal Comandante, specificando gli esatti metri cubi asportati.

Successivamente, l'operatore-autista si recherà, con apposito formulario, all'impianto autorizzato per il trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti liquidi, ovvero presso idoneo impianto di depurazione per lo scarico delle acque nere.

Art. 14

MODALITA' DI RITIRO DEI RIFIUTI

Il prelievo, per il successivo trasferimento presso l'isola ecologica ovvero impianti di smaltimento/recupero, dei rifiuti da parte del soggetto competente sarà effettuato in seguito alla segnalazione da parte dei produttori.

I rifiuti prelevati dovranno essere avviati, su appositi ed idonei automezzi, direttamente alle discariche autorizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, curando la distinzione tra rifiuti normali, speciali e pericolosi.

Nel caso in cui tra i rifiuti sopra riportati vi sia qualche tipologia non contemplata tra quelli gestiti dal soggetto competente, si provvederà ad adottare caso per caso la soluzione più adeguata in conformità alla normativa vigente.

Art. 15

PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI INADEGUATEZZE

Nell'ambito del servizio di ritiro e gestione dei rifiuti provenienti da navi e dei residui del carico ed in particolare i comandanti delle unità trasporto passeggeri nonché unità da diporto e da pesca che fruiscono degli impianti portuali e dei servizi di raccolta, riscontrino inadeguatezze, inefficienze o anomalie di tipo strutturale/organizzativo rispetto alle previsioni di legge o del presente piano, sono tenuti a darne comunicazione all'Autorità Marittima – Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli.

La segnalazione verrà effettuata mediante la compilazione di apposita “*Scheda di segnalazione di inadeguatezze*”, utilizzando il modello in *Allegato 3* al presente piano, per la predisposizione delle successive azioni di competenza.

Parte V

Art. 16

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

16.1 – Linee guida per l'affidamento del servizio

La raccolta e il conferimento a smaltimento dei rifiuti provenienti dalle navi è un servizio di interesse generale.

L'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 197/2021 prevede che il servizio in parola sia affidato mediante procedura ad evidenza pubblica dal Comune competente, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima.

L'art. 4, comma 7 del D. Lgs. n. 197/2021, inoltre, stabilisce che l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.

16.2 – Modalità di affidamento del servizio

Essendo il porto di Pozzuoli un sorgitore ove competente per la redazione del piano è l'Autorità marittima, le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D. Lgs. 197/2021, sono a cura del Comune, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima.

Tenuto conto che il porto di Pozzuoli è parte integrante del contesto urbano cittadino, che non consente di poter discernere *in toto* quali rifiuti siano prodotti dall'utenza portuale e quali dalle utenze urbane, l'attuale gestione della raccolta e del recupero dei rifiuti in ambito portuale, ad opera della società appaltata dalla suddetta amministrazione comunale, potrebbe rappresentare la soluzione più efficace e idonea per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

In particolare, i requisiti richiesti per la gestione del servizio in conformità al presente Piano sono i seguenti:

- il concessionario del servizio dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006;
- i mezzi terrestri utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente in materia di trasporto (codice della Strada, normativa A.D.R., ecc.) e di autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti;
- il concessionario dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta provvederà a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (*comunicazione annuale, tenuta dei registri, formulari, iscrizione all'Albo per le attività ed i mezzi, autorizzazione agli impianti di smaltimento/trattamento, ecc.*);
- il concessionario garantirà la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate nelle operazioni di raccolta e ne accerterà, con frequenti ed approfondite ispezioni, il buono stato di funzionamento;
- il concessionario sarà inoltre obbligato a mantenere pulite ed in ordine le aree di deposito temporaneo/messa in riserva e le attrezzature utilizzate, al fine di mantenere condizioni igieniche adeguate, per agevolare le operazioni di carico e scarico e per evitare eventuali miscele tra diverse tipologie di rifiuti;

- il concessionario sarà obbligato ad attivare apposite convenzioni con gli impianti di smaltimento rifiuti non recuperabili, in modo da garantire principi di economia, efficacia, efficienza;
- il concessionario sarà obbligato ad attivare apposite convenzioni con i vari Consorzi obbligatori di recupero al fine di assicurare la corretta destinazione dei rifiuti differenziati riciclabili;
- comunicare, con cadenza mensile, all'Autorità Marittima quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante lo svolgimento del servizio nell'ambito portuale;
- il concessionario potrà in essere ogni altra e ulteriore azione e/o adempimento al fine di assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in aderenza alla normativa vigente.

Considerati i servizi contemplati dal presente Piano ed in considerazione delle ridotte quantità di rifiuti conferiti, così come analizzato in precedenza, non sembrerebbero sussistere i presupposti per l'avvio di una nuova procedura di gara volta all'affidamento degli stessi.

16.3 – Previsione di integrazione con servizi di gestione rifiuti già esistenti

Per le motivazioni sopra espresse, il servizio di gestione dei rifiuti del porto dovrà integrarsi con il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani della città.

Difatti, la società appaltante dovrà ritirare i rifiuti depositati presso i cassonetti predisposti in ambito portuale ed avviarli a recupero/smaltimento.

Lo svuotamento dei cassonetti/contenitori/bidoncini destinati alla raccolta di detti rifiuti dovrà essere effettuato a cura del concessionario del servizio nel rispetto della frequenza stabilita per ciascuna frazione di rifiuto nell'apposito capitolato speciale d'appalto stipulato con il Comune di Pozzuoli e/o nell'apposita ordinanza sindacale di regolamentazione del servizio.

Potrà, inoltre, essere coordinato con il servizio delle utenze domestiche e non domestiche del settore urbano adiacente al porto.

Le procedure di smaltimento non necessitano di specifica regolamentazione, in quanto ascrivibili alle procedure previste per il territorio comunale relativamente ai rifiuti urbani ed al ritiro da parte dei consorzi obbligatori relativamente ad oli, contenitori oli, filtri e batterie, procedure che costituiscono un efficiente sistema.

In ogni caso le suddette procedure dovranno essere conformi a quelle che il Comune di Pozzuoli adotterà nell'apposita convenzione.

Parte VI

PROFILI TARIFFARI

Art. 17

LINEE GENERALI SULL'IMPOSTAZIONE DELLA QUESTIONE TARIFFARIA

L'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 197/2021 prevede che gli oneri relativi agli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto.

Le tariffe sono determinate dall'Autorità competente e sono calcolate in conformità alle disposizioni dell'allegato IV al D.Lgs. n.197/2021, laddove stabilisce:

- **Costi diretti.** Costi operativi diretti derivanti dall'effettivo conferimento dei rifiuti delle navi, comprese le voci di costo elencate di seguito:
 - Fornitura di infrastrutture degli impianti portuali di raccolta, compresi container, cisterne, strumenti di lavorazione, chiatte, camion, raccolta dei rifiuti e impianti di trattamento.
 - Concessioni per l'affitto degli spazi, se del caso, o delle attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti portuali di raccolta.
 - Effettivo funzionamento degli impianti portuali di raccolta: raccolta dei rifiuti delle navi, trasporto dei rifiuti dagli impianti portuali di raccolta per il trattamento finale, manutenzione e pulizia degli impianti portuali di raccolta, costi per il personale, comprese le ore di straordinario, fornitura di elettricità, analisi dei rifiuti e assicurazione.
 - Preparazione al riutilizzo, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti delle navi, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti.
 - Amministrazione: fatturazione, emissione delle ricevute di conferimento dei rifiuti alla nave, comunicazioni.
- **Costi indiretti.** Costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto, comprese le voci di costo elencate di seguito:
 - Elaborazione e approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresa la sua attuazione ed eventuali audit.
 - Aggiornamento del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, compresi i costi del lavoro e i costi di consulenza, se del caso.
 - Organizzazione delle procedure di consultazione per la (ri)valutazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.
 - Gestione dei sistemi di notifica e di recupero dei costi, compresa l'applicazione di tariffe ridotte per le «navi verdi», la fornitura di sistemi informatici a livello dei porti, le analisi statistiche e i costi del lavoro associati.
 - Organizzazione delle procedure di appalto pubblico per la fornitura di impianti portuali di raccolta, così come il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la fornitura di impianti portuali di raccolta nei porti;
 - Comunicazione di informazioni agli utenti del porto mediante la distribuzione di volantini, l'affissione di cartelli e manifesti nel porto o la pubblicazione delle

informazioni sul sito web del porto, nonché trasmissione elettronica delle informazioni come previsto all'articolo 5;

- Gestione dei sistemi di gestione dei rifiuti: regimi di responsabilità estesa del produttore, riciclaggio nonché richiesta ed esecuzione di fondi nazionali e regionali;
- Altri costi amministrativi: costi di monitoraggio e comunicazione elettronica delle esenzioni di cui all'articolo 9.
- **Entrate nette.** Proventi netti derivanti dai sistemi di gestione dei rifiuti e dai finanziamenti nazionali e regionali disponibili, comprese le entrate di cui sotto:
 - Benefici finanziari netti ottenuti da regimi di responsabilità estesa del produttore;
 - Altre entrate nette derivanti dalla gestione dei rifiuti, quali i sistemi di riciclaggio;
 - Finanziamenti nell'ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
 - Altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca.

Ai sensi dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. n. 197/2021, nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti.

Quanto sopra si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 comma 2, lettera d), il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo di corresponsione della tariffa.

17.1 – Criteri di determinazione delle tariffe

Difatti in ottemperanza delle previsioni richiamate all'art. 8 del D.Lgs n. 197/2021, i costi degli impianti portuali (attrezzature) per la raccolta e la gestione dei rifiuti del porto (nonché delle attività riconducibili al successivo trattamento/smaltimento dei rifiuti) sono recuperati mediante la riscossione di tariffe. **In virtù di quanto proposto al precedente art. 16.3 del presente piano e secondo le intese con gli Enti locali interessati, atteso che il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Pozzuoli si integrerà con il servizio di raccolta dei rifiuti urbani della città di Pozzuoli, si ritiene più utile ed opportuno che sia il Comune competente a definire i costi di gestione e le tariffe del relativo servizio, attenendosi alle puntuali disposizioni del succitato art. 8 nonché agli elementi richiamati all'allegato 4 del medesimo decreto legislativo.**

17.2 – Elementi utili per la predisposizione della convenzione

Lo schema del rapporto convenzionale che dovrà garantire i citati servizi in linea generale prevederà:

- una durata quinquennale e comunque prorogabile fino all'aggiornamento del nuovo piano;
- l'affidamento e/o l'intervento delle aree demaniali funzionali allo svolgimento del servizio e previsione del relativo canone;

- disposizioni sugli obblighi del concessionario, sulla cauzione e sulle garanzie assicurative;
- disposizioni sull'efficienza degli impianti;
- previsioni di apposite penali per disservizi ed inefficienze riscontrate nell'espletamento del servizio;
- previsioni delle cause di decadenza della concessione;
- obblighi statistici periodici sulla quantità e tipologia dei rifiuti speciali.

Parte VII

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 18

SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

I soggetti responsabili all'attuazione del piano sono:

- Comune di Pozzuoli;
- l'Autorità marittima di Pozzuoli;
- Società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Pozzuoli;
- Comandanti/Armatori delle unità adibite al trasporto passeggeri;
- Comandanti delle unità da diporto e da pesca;
- Responsabile della/e Società incaricate all'espletamento dell'attività di vigilanza, assistenza agli ormeggi delle unità da diporto ormeggiate presso i pontili/campi boe esistenti nell'ambito del porto in parola, conferiranno i rifiuti per il tramite dei contenitori/cassonetti/impianti mobili temporanei (isole ecologiche). La/e suddetta/e Società è/sono deputata/e altresì a garantire l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di approvazione del presente Piano e nel Decreto legislativo 197/2021.

ART. 19

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Al fine di ridurre i rischi di inquinamenti dovuti allo scarico in mare di rifiuti e per favorire le corrette forme di raccolta e gestione dei rifiuti in conformità alla vigente normativa ed alle previsioni del presente piano, il concessionario dei rifiuti dovrà fornire ai comandanti delle navi ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

- cenni sulla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e breve descrizione dell'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico;
- un accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- l'ubicazione dell'impianto portuale di raccolta e dei servizi di raccolta;
- gli estremi societari del concessionario delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti;
- l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
- la descrizione delle procedure per il conferimento;
- la descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

L'Autorità Marittima si riserva il diritto di ispezione per attendere ai compiti di vigilanza assegnatigli avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della collaborazione di Enti deputati alla stregua per legge. Alla partenza dal porto, l'Autorità Marittima, in caso di mancato conferimento, informa quella del porto di nuova destinazione riguardo i rifiuti trattenuti a bordo, qualora ne ricorrano le condizioni.

Nell'attività di coordinamento, l'Autorità Marittima provvede alla raccolta di tutta la certificazione emessa per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei documenti la cui

predisposizione prevede la partecipazione congiunta e speculare dei diversi soggetti coinvolti.

ART. 20

CONSULTAZIONI PERMANENTI

In attuazione delle disposizioni di cui all'Articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 197/2021, ai sensi del presente piano si stabilisce che l'Autorità Marittima promuove l'istituzione di riunioni di coordinamento al fine di consentire la più ampia partecipazione degli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le Autorità locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile, alle tematiche connesse con il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto di Pozzuoli. I soggetti che vi parteciperanno sono: il Comune, il concessionario del servizio, gli agenti marittimi operanti nel porto laddove esistenti, le imprese portuali laddove esistenti, eventuali altri soggetti concessionari di servizi di interesse generale, le cooperative della pesca, il concessionario dei pontili/darsena/campi boe ubicati nell'area portuale di competenza, nonché altre figure di volta in volta individuate dall'Autorità Marittima, comunque pertinenti con la materia.

Tali riunioni si terranno con cadenza annuale, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Autorità Marittima, d'intesa con la Regione Campania e verteranno in via principale sui seguenti argomenti:

- disservizi ed inadeguatezze rilevate nell'espletamento del servizio;
- esigenze operative avanzate dagli utenti;
- necessità di apportare modifiche alle aree utilizzate o ai mezzi impiegati.

La consultazione potrà, inoltre, essere convocata dall'Autorità Marittima ogni qualvolta ritenuto opportuno, ovvero su specifiche e motivate richieste avanzate per iscritto da parte dei componenti.

Pozzuoli (NA), 14/03/2023.

IL COMANDANTE DEL PORTO
T.V. (CP) Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato 1

FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Notifica del conferimento dei rifiuti a: *[inserire il nome del porto di destinazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883]*

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELLA NAVE

1.1. Nome della nave:		1.5. Proprietario o operatore:		
1.2. Numero IMO:		1.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
1.3. Stazza lorda:		1.7. Stato di bandiera:		
1.4. Tipo di nave:	☐ Petroliera ☐ Nave da carico di altro tipo	☐ Chimichiera ☐ Nave passeggeri	☐ Portarinfuse ☐ Ro-ro	☐ Container ☐ Altro (specificare)

2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO

2.1. Luogo/nome del terminal:	2.6. Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti:
2.2. Data e ora di arrivo:	2.7. Data dell'ultimo conferimento:
2.3. Data e ora di partenza:	2.8. Porto di conferimento successivo:
2.4. Ultimo porto e paese di scalo:	2.9. Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante):
2.5. Porto o paese successivo di scalo (se noto):	

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)

MARPOL allegato I — Idrocarburi					
Acque oleose di sentina					
Residui oleosi (fanghi)					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne					
Acque di zavorra sporche					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne					
Altro (specificare)					
Tipo	Rifiuti da conferire (m ³)	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³)	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³)	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³)
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS) ¹					
Sostanza di categoria X					
Sostanza di categoria Y					
Sostanza di categoria Z					
OS - Altre sostanze					
MARPOL allegato IV — Acque reflue					
MARPOL allegato V — Rifiuti solidi					
A. Plastica					
B. Rifiuti alimentari ²					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)					
D. Olio da cucina					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori					

¹ Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

² Indicare i quantitativi specificando la provenienza (UE o Extra-UE)

F. Rifiuti operativi					
G. Carcasse di animali					
H. Attrezzi da pesca					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche					
J. Residui del carico ³ (dannosi per l'ambiente marino)					
K. Residui del carico ⁴ (non dannosi per l'ambiente marino)					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁵					
Residui della depurazione dei gas di scarico					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL					
Rifiuti accidentalmente pescati					

Note

1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883

3 Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.

4 Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.

5 Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.

Allegato 2

FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

1. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA E DEL PORTO

1.1. Luogo/nome del terminal:
1.2. Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta:
1.3. Gestore/i dell'impianto di trattamento — se diverso dal precedente:
1.4. Data e ora di conferimento dei rifiuti da: a:

2. DATI DELLA NAVE

2.1. Nome della nave:		2.5. Proprietario o operatore:		
2.2. Numero IMO:		2.6. Lettere o numero di identificazione: Numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo):		
2.3. Stazza lorda:		2.7. Stato di bandiera:		
2.4. Tipo di nave:	☐ Petroliera ☐ Nave da carico di altro tipo	☐ Chimichiera ☐ Nave passeggeri	☐ Portarinfuse ☐ Ro-ro	☐ Container ☐ Altro (specificare)

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI RICEVUTI

MARPOL allegato I — Idrocarburi	Quantità (m ³)	MARPOL allegato V — Rifiuti solidi	Quantità (m ³)
Acque oleose di sentina		A. Plastica	
Residui oleosi (fanghi)		B. Rifiuti alimentari	
Acque oleose di lavaggio delle cisterne		C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.)	
Acque di zavorra sporche		D. Olio da cucina	
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne		E. Ceneri prodotte dagli inceneritori	
Altro (specificare)		F. Rifiuti operativi	
MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)	Quantità (m ³)/Nome ⁽¹⁾	G. Carcasse di animali	
Sostanza di categoria X		H. Attrezzi da pesca	
Sostanza di categoria Y		I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
		J. Residui del carico ⁽²⁾ (dannosi per l'ambiente marino)	
		K. Residui del carico ⁽²⁾ (non dannosi per l'ambiente marino)	
		MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico	Quantità (m ³)
Sostanza di categoria Z		Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze	
AS — Altre sostanze		Residui della depurazione dei gas di scarico	
MARPOL allegato IV — Acque reflue	Quantità (m ³)	Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL	Quantità (m ³)
		Rifiuti pescati passivamente	

⁽¹⁾ Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta.

⁽²⁾ Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco

Allegato 3

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI INADEGUATEZZE PER IMPIANTI E SERVIZI PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

ALL'AUTORITA' MARITTIMA DI _____

Via _____

Tel. _____ **Fax** _____

E-mail _____

Nome: Cognome:

A che titolo fa uso degli impianti/servizi portuali di raccolta rifiuti:

.....
.....

- Il servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi è:

☐

EFFICIENTE

☐

INEFFICIENTE

perché:

- Il servizio di ritiro dei rifiuti non pericolosi è:

☐

EFFICIENTE

☐

INEFFICIENTE

perché:

- La localizzazione degli impianti di raccolta è:

☐

ADEGUATA

☐

INADEGUATA

perché:

- Il numero degli impianti di raccolta è:

☐

SUFFICIENTE

☐

INSUFFICIENTE

perché:

- L'impianto di raccolta è funzionale alle esigenze:

☐

SI

☐

NO

perché:

- Gli orari durante i quali è possibile effettuare i conferimenti presso l'impianto di raccolta sono:

☐

SUFFICIENTI

☐

INSUFFICIENTI

perché:

Luogo e data

Timbro e firma

.....